Marca da bollo
da €. 16,00

Numero seriale:
01180960213379
del 17/02/2021

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

Settore Sportello Unico delle Attività Produttive - Ufficio S.U.A.P.
Sede operativa c/o Comune di Savignone - via Garibaldi, 2 - 16010 - Savignone (GE)
TEL. 0109360103 int. 27 - fax 010936157 - suap@comune.savignone.ge.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Protocollo n° 0001279 del 10/10/2022
Responsabile dello Sportello: geom. Carlo Mellino
ALLEGATI: A.U.A.
- Atto n° 918/2022 della Città Metropolitana di Genova del 29/04/2022

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 01 DEL 10/10/2022
Codice Pratica 03802230106-15092021-1605 Rif. Pratica 200/2021

Oggetto: autorizzazione unica ambientale (A.U.A) rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con a.d. 2252 del 07/11/2018 e ss.mm.ii. per i comparti rifiuti, acustica, scarichi ed emissioni in atmosfera, alla ditta IMPRESA RE SNC per l'insediamento produttivo sito in Busalla, Via Costalovaia n° 4.

In data 10/10/2022 il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive geom. Carlo Mellino ha adottato il provvedimento di seguito riportato:

Vista l'istanza di autorizzazione unica ambientale inoltrata ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, dall'IMPRESA RE SNC di Re Marcello & Stefano con sede a Busalla (GE), Via Maria Bonningher n° 45 fondi, P.IVA 03802230106, legalmente rappresentata dal sig. Re Marcello nato a Ronco Scrivia (GE) il 02/12/1963 codice fiscale REXMCL63T02H536K, per modifica sostanziale AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018, modificata con atto n. 432/2020 per incremento attività di recupero rifiuti inerti e trasmessa telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive codice pratica 03802230103-15092021-1605 in data 17/09/2021;

Vista la legge n° 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., art. 107 che stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n° 165/2001 s.m.i. che stabilisce *(omissis)* "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" *(omissis)*;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3,

del decreto legge 25/06/2008 n° 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133";

Visto il Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82 e s.m.i. che costituisce corpo organico di disposizioni atte a presiedere l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese e cittadini;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Atteso che l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 59/2013, definisce Autorizzazione Unica Ambientale "il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3", del medesimo decreto, ovvero:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n.447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

Visto altresì l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visti:
- la circolare prot.n. 0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;
- il D.M. 8 maggio 2015 di "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la circolare della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia AUA";
- la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Indicazione applicative ed approvazione modulistica per l richiesta AUA;

Visti in particolare:
- **relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti:**

- la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. recante "Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";
- in particolare l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di recupero finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto e all'ottenimento di End of Waste;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
- la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
- la DGR n. 1014/2012 recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99"
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012

- **relativamente al comparto acustica:**
  - la legge n.447/1995 - art.8 comma 4;

- **relativamente alla disciplina degli scarichi in corpo idrico superficiale derivanti da attività produttive:**
  - il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
  - in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";
  - la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
  - la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";
  - il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29.03.2016;
  - il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne", che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

- **relativamente al comparto emissioni in atmosfera**
  - la parte V titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - la Legge Regionale n.12 del 06.06.2017;

Premesso che:
- con nota dell'Unione dei Comuni dello Scrivia - Settore Sportello Unico delle Attività Produttive Ufficio SUAP - prot. n° 0001202 del 10/11/2021 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente e al referente del Comune di Busalla la

richiesta di verificare quali autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013 n° 59, debba ricomprendere l'A.U.A.;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 55339 del 10.11.2021, successivamente completata con nota prot.59258 del 01.12.2021 con la quale la Società ha presentato, tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni dello Scrivia in delega alla CCIAA di Genova, istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con A.D. n.2252 del 07.11.2018;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 60285 del 06.12.2021 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento e la contestuale Convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;
Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:
- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni o 150 giorni in caso di richiesta di integrazioni, dalla data di presentazione dell'istanza;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini
- procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione: pec@cert.cittametropolitana.genova.it.

Tenuto conto che
- con nota prot.17713 del 01.04.2022, a seguito dell'esame istruttorio della comunicazione, sono state richieste integrazioni;
- con medesima nota è stato comunicato alla Società che non sussistono i presupposti normativi ai sensi del D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. per la perdita di connotazione di rifiuto del CER 17.05.08 in esito alle operazioni di trattamento (R5) tramite triturazione dello stesso e la conseguente qualifica come End of Waste e che pertanto tale richiesta non poteva essere accolta;
- la Società con nota prot. 19609 dell'11.04.2022 ha trasmesso le integrazioni richieste;
- in data 12.04.2022 con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.19760 il Comune di Busalla – Area Urbanistica ha inviato parere di compatibilità ai fini urbanistici dell'attività oggetto di autorizzazione;
- in data 20.04.2022 è stato redatto il parere relativo al comparto emissioni in atmosfera che è allegato alla relazione di chiusura del procedimento;
- in data 26.04.2022 con nota prot. 21330 la Società ha precisato che nell'ambito delle integrazioni fornite in data 11.04.2022, per un mero errore materiale, all'interno del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche è citato erroneamente un distributore di carburanti non presente presso l'area di cui trattasi;

Tenuto conto che
- l'Impresa Re S.n.c. svolge, presso impianto sito in Busalla (GE) in Via Costalovaia 4, attività di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come da AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018, modificata con atto n. 432/2020 per inserimento attività di recupero effettivo di inerti [R5];
- poiché la Società intende incrementare il quantitativo dei rifiuti trattati ha sottoposto tale progetto a verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, ricadendo tra le attività elencate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006 ss.mm.ii., in applicazione dei criteri e delle soglie dimensionali definiti dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015;

- oltre ad una variazione dei quantitativi in stoccaggio e trattamento, viene inoltre richiesta la sostituzione del trituratore esistente con uno nuovo di pari taglia precisando che non è prevista alcuna modifica sostanziale all'impianto, ovvero realizzazione di strutture o opere accessorie interne al medesimo sito, e pertanto è escludibile l'impiego di ulteriori e nuove risorse naturali, oltre a quelle necessarie al normale svolgimento dell'attività;
- Regione Liguria, con proprio Atto n. 4930-2021 del 11.08.2021 – prot. NP-2021-248777, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 40448 del 13.08.21, ha decretato *"che il progetto relativo all'incremento dei quantitativi trattati nell'impianto recupero rifiuti inerti sito nel Comune di Busalla, proposto dall'Impresa Re di Busalla, non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:*
  a) deve essere eseguita una campagna di misura acustica post operam con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;
  b) considerata la tipologia di attività ed emissione devono essere adottate tutte le misure tecniche e gestionali necessarie ad evitare emissioni diffuse di polveri citate nel Rapporto Ambientale e, in particolare:
     - pulitura dei mezzi e dei piazzali, copertura con teloni dei mezzi in entrata e uscita al fine di evitare il sollevamento e la diffusione di polveri dovute alle percorrenze su strada dei mezzi in uscita;
     - schermature tramite barriere vegetali per mitigare la diffusione di polveri fuori dallo stabilimento;
     - confinamento o umidificazione costante dei cumuli dei materiali o rifiuti pulverulenti stoccati che dovranno avere altezza idonea nonché copertura con teli se la granulometria è fine;
     - abbattimento delle polveri in fase di triturazione/vagliatura;
     - bagnatura dei materiali e applicazione delle specifiche procedure individuate dall'azienda per l'abbattimento delle emissioni di polveri in fase di carico e scarico e movimentazione dei materiali pulverulenti;
     - copertura dei cumuli con teli in condizioni di sollevamento di polveri per ventosità o chiusura temporanea dell'impianto;
     - regolare manutenzione dei mezzi e degli impianti propedeutici all'abbattimento delle polveri e controlli continui sull'efficienza degli stessi;
     - formazione e informazione del personale;
  c) devono essere adottate tutte le misure tecniche e gli accorgimenti necessari ad evitare la contaminazione del suolo e sversamenti accidentali.

Atteso che
<u>In riferimento al comparto rifiuti:</u>
- l'area dove vengono svolte le attività di messa in riserva dei rifiuti e l'attività di frantumazione ha una superficie di circa 400 m2 pavimentata in asfalto. La restante superficie esterna al capannone è in cemento elicotterato.
- In suddetto piazzale, sono distinguibili le seguenti aree:
  - AREA 1: area stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi
  - AREA 2: area triturazione
  - AREA 3: magazzino mezzi e attrezzature
  - AREA 4 – cumuli materie prime
- Rispetto al quantitativo di rifiuti autorizzato con A.D. n.2252 del 07.11.2018 la Società chiede di variare in maniera sostanziale la capacità di trattamento del paragrafo 7.1 da 2.700 t/anno a 10.500 t/anno mantenendo invariata e pari a 14.220 t, corrispondenti a circa 1.249 m3, la capacità massima annuale dell'impianto.

- I rifiuti gestiti rientrano all'interno dei massimali riportati all'Allegato 4, Suballegato 1, del DM. 5.2.1998 e s.m.i..
- In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la cl. 4 (≥ 6.000 t/a, < 15.000 t/a) cui corrisponde una quota pari a € 258.23.
- Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà in cumuli, nelle aree sopra descritte. Qualora dalle attività di cernita e vibrovagliatura derivino frazioni di scarto, le stesse saranno alloggiate in cassoni scarrabili in attesa di essere conferiti presso impianti all'uopo autorizzati.
- Per la tipologia di rifiuto indicata nel paragrafo di riferimento del DM 5.2.1998 e s.m.i. al punto 7.1, al fine di poter ottenere materie prime secondarie impiegabili per l'edilizia o da impiegarsi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali industriali, il materiale precedentemente cernito sarà sottoposto a trattamento meccanico (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (attività R5).
- Il materiale ottenuto sarà sottoposto a test di cessione al fine di verificare la conformità a quanto previsto in allegato 3 del decreto DM 5.2.1998 e s.m.i., analizzato sul rifiuto tal quale, come da specifiche di suddetto allegato; il materiale dovrà inoltre presentare caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standard di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, secondo le specifiche d'impiego.
- Per la gestione dei rifiuti, l'impianto avrà in dotazione le seguenti attrezzature:
  - pala e/o escavatore
  - trituratore ARJES IMPAKTOR 250
- I rifiuti appartenenti al punto 7.1 e 7.11 saranno sottoposti a frantumazione tramite Trituratore ARJES IMPAKTOR 250, che opererà all'interno del piazzale autorizzato, in sostituzione del trituratore marca Guidetti MEF520 precedentemente autorizzato.
- Il trituratore è dotato di:
  - separatore magnetico per la separazione delle particelle ferrose dal materiale triturato che sono espulse lateralmente mediante un nastro trasportatore;
  - sistema di nebulizzazione con acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri; I materiali frantumati saranno stoccati in cumulo separato dai rifiuti in stoccaggio (attività R13).
- La capacità di trattamento/frantumazione sarà di 35.7 t/giorno sull'ipotesi di 300 giorni lavorativi all'anno.
-

<u>In riferimento al comparto emissioni in atmosfera:</u>
- la modifica richiesta non comporta modifiche sostanziali alle emissioni in atmosfera, tuttavia si rende necessario aggiungere prescrizioni a quelle già impartite con l'autorizzazione vigente. Tali prescrizioni sono riportate nella parte dispositiva del presente.

Atteso che
<u>In riferimento al comparto scarichi in corpo idrico superficiale</u>
- All'interno dell'area non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o attrezzature. Le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento della superficie scolante vengono convogliate attraverso opportuna pendenza in una griglia, posizionata su un lato della platea che canalizza l'acqua raccolta a processo di trattamento finalizzato all'allontanamento delle sostanze inquinanti.
- In particolare, in base al processo precedentemente descritto, sono effettuati i seguenti trattamenti:
  - dissabbiatura e sedimentazione:
  - disoleazione primaria
- Attualmente è già installato ed in uso un impianto di depurazione di tipo fisico con trattamento in continuo, dimensionato sulla base dei dati di piovosità della zona (fonte

ARPAL Liguria) e riferiti agli ultimi dieci anni con il valore massimo di precipitazione cumulata in un'ora.
- Al fine di poter procedere a controlli delle acque di scarico è stato realizzato, a valle dell'impianto di trattamento acque, un pozzetto destinato all'ispezione e al prelievo di campioni.
- Lo scarico recapita nella griglia di raccolta delle acque bianche del piazzale dell'Azienda e, da questa, le acque sono scaricate nel Torrente Seminella che scorre nelle immediate vicinanze, nel punto di coordinate (4.936.783 N, 1.498.756 E).
- Il Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione è esaustivo e prevede che:
  - siano mantenuti costantemente puliti tutti i piazzali, così come tutte le aree circostanti gli stoccaggi dei rifiuti, rimuovendo anche eventuali rifiuti trasportati accidentalmente per via eolica;
  - siano mantenute in perfetta efficienza tutte le canalette per la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque superficiali;
  - siano sempre disponibili in sito prodotti assorbenti specifici al fine di raccogliere ed avviare ad idoneo smaltimento gli eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi;
  - tutto il personale in forza alla società sia periodicamente sensibilizzato con incontri informativi.

- Considerato che in riferimento al comparto acustica il competente ufficio comunale si è espresso con parere favorevole con propria nota prot. 0010317 del 27.12.2021 e pertanto l'attività potrà essere condotta nel rispetto dei limiti di legge senza specifiche prescrizioni;

- Ritenuto opportuno, in sede dispositiva, aggiornare le prescrizioni già attuate nei provvedimenti dirigenziali citati ed integrare le stesse con le condizioni ambientali riportate nel Decreto di VIA per i vari comparti;

- Considerato che la Città Metropolitana di Genova, in data 16.11.2021 ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.; la suddetta certificazione è pervenuta in data 16.11.2021;

- Dato atto dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011 tramite PAGO PA in data 15.09.2021;

- Ritenuto che in sede dispositiva debba essere prescritto di conformare l'importo della garanzia finanziaria prestata a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova al quantitativo di rifiuti sottoposti a trattamento tramite triturazione e pari a 35.7 t/g e all'adeguamento ISTAT;

- Considerato che in data 26.04.2022 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria da parte della Città Metropolitana di Genova esprimendo parere favorevole con prescrizioni, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico in allegato alla relazione di chiusura procedimento, come parte integrante e sostanziale;

Dato atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento della Città Metropolitana di Genova rispetto al procedimento di cui trattasi;

Ritenuto la Città Metropolitana di Genova che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio dell'atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Preso atto che con nota prot. 24240/2022 la Città Metropolitana di Genova comunicava l'adozione di Autorizzazione Unica Ambientale – atto n. 918/2022 del 29/04/2022 per i comparti rifiuti, acustica, scarichi ed emissioni in atmosfera;

Visto il versamento per diritti di istruttoria di €. 150,00 effettuato con bonifico Bancario in data 17/09/2021 a favore dell'Unione dei Comuni dello Scrivia;

Dato atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. "Legge Del Rio"), la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Richiamata:
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 6 del 6/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di costituire presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia il Settore Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 2 del 16/03/2016, e la n° 23 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare il regolamento per l'organizzazione e la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 8 del 16/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare il disciplinare organizzativo per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

Atteso che:
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dello Scrivia n. 2 del 3/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di approvare lo schema di convenzione relativa all'utilizzo dello scrivente per lo svolgimento della gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n° 7 del 8/02/2022, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Sportello Unico delle Attività Produttive – Ufficio S.U.A.P.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;

Visto l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto;

DISPONE

1) di **trasmettere telematicamente** presso il domicilio dell'**IMPRESA RE SNC di Re Marcello & Stefano** con sede a Busalla (GE), Via Maria Bonningher, 45 fondi, P.IVA 03802230106, legalmente rappresentata dal sig. Re Marcello nato a Ronco Scrivia (GE) il 02/12/1963 codice fiscale REXMCL63T02H536K, il Provvedimento Dirigenziale atto n. 918/2022 del 29/04/2022 dalla Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente Servizio Tutela Ambientale, inerente la pratica 03802230106-15092021-1605 – Rif. SUAP 200/2021 con il quale si dispone:

A) di rilasciare, **fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la gestione dell'impianto sito in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla (GE) per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti non pericolosi relativamente ai comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue e acustica, per una durata di 15 anni;**

B) di **prendere atto del parere favorevole, senza prescrizioni, sotto il profilo acustico espresso dal Comune di Busalla** con nota prot. 263 del 04.01.2022;

C) **di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. 473 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti,** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

D) **di prendere atto del parere rilasciato da Regione Liguria in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, emesso con Decreto del Dirigente n. 4930 datato 11 agosto 2021 ad esito "esclusione dalla VIA con condizioni ambientali", nel rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate e richiamate nel seguito;**

E) **di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto da Impresa Re S.n.c.,** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", **relativamente all'impianto di stoccaggio e trasferimento rifiuti sito in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla (GE). Il P.P.G. e la planimetria TAV.1 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 3 e Allegato 4);**

F) **di autorizzare la Società Impresa Re S.n.c. di Re Marcello & Stefano allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla, ed avente recapito in condotta acque bianche affluente del Torrente Seminella** nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.498.756 e Latitudine Nord 4.936.783 ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e della L.R. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

G) **di autorizzare, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo stabilimento suddetto alle emissioni in atmosfera;**

H) **di sottoporre l'Impresa Re snc al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

Prescrizioni comparto rifiuti

1. per la verifica dei carichi in ingresso e in uscita l'impianto dovrà essere dotato di pesa;
2. nell'impianto potranno essere gestite, nelle aree di cui alla planimetria in **Allegato 1**, esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi con i rispettivi quantitativi massimi e modalità di recupero descritti nell'**Allegato 2**;
3. ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER, dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;
4. presso l'impianto potranno essere effettuate eventuali operazioni di cernita manuale per l'asportazione di materiali estranei (R12);
5. è autorizzato un tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti pari a un anno;
6. è autorizzato un trattamento giornaliero massimo di rifiuti pari a 35.7 t/giorno;
7. i fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche di raccolta delle acque non potranno essere oggetto di messa in riserva nelle aree dedicate ai rifiuti di cui all'Allegato 1;
8. le aree di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

9. nel caso che, per esigenze lavorative, le disposizioni delle zone di deposito delle diverse tipologie omogenee di rifiuti vengano modificate, i rifiuti dovranno comunque essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante la tipologia di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER;
10. l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dalle aree di messa in riserva;
11. la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite alla messa in riserva e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta funzionalmente integra;
12. dovrà essere mantenuta integra la recinzione dell'impianto;
13. la frantumazione dei rifiuti dovrà essere effettuata sulla stessa area impermeabilizzata già individuata per la messa in riserva dei rifiuti;
14. fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 8 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. a carico del produttore dei rifiuti da recuperare e del titolare dell'impianto di recupero, per i rifiuti di cui al punto al paragrafo 7.11 dell'Allegato 1, Suballegato 1, oltre a quanto ivi specificato dovrà essere prevista anche la verifica dell'amianto ai fini della classificazione del rifiuto;
15. il recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1 dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto al punto 7.1.3, lettera a), dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. per ottenere materie prime secondarie come specificato al punto 7.1.4 dello stesso paragrafo (a tale riguardo si specifica che il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. dovrà essere effettuato sulle diverse frazioni inerti ottenute dopo la frantumazione e le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato C della Circolare del ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 da verificare con le modalità ivi specificate);
16. le verifiche di cui sopra dovranno essere eseguite per lotti non superiori a 3.000 m3;
17. in base a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in relazione all'utilizzo di rapporti di prova e di certificati analitici, le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
    - l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
    - nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
    - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
    - i limiti di concentrazione applicabili al caso;
    - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

    In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Chimico iscritto all'Albo professionale;
18. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità

dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;

19. la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere almeno le seguenti sezioni minime:
    - ragione sociale del produttore;
    - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
    - la quantificazione del lotto di riferimento;
    - estremi dei Rapporti di Prova (Test di cessione e prove granulometriche);
20. le dichiarazioni di conformità dovranno essere trasmesse a Città Metropolitana e ARPAL quanto prima possibile e comunque non potranno essere commercializzati lotti di End of Waste per i quali non si sia provveduto all'invio della rispettiva DDC;
21. dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.11, secondo quanto previsto al punto 7.11.3, lettera c), dell'Allegato, 1 Suballegato 1, al D.M. 5.2.98 e s.m.i., in assenza, al punto 7.11.4 dello stesso paragrafo, di una specifica che definisca le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti, non potrà essere ottenuto End of Waste;
22. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
23. entro 30 giorni dalla data del presente Provvedimento dovrà essere adeguata la garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova per un importo pari a € 71.379,19, corrispondenti al trattamento tramite triturazione di 35.7 t/g di rifiuti non pericolosi, comprensivi di adeguamento ISTAT rispetto alle garanzie finanziarie stabilite dall'Allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012 con una delle seguenti modalità:
    - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
    - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

        a) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza; si specifica che in ogni caso, nei due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;
        b) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
        c) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva

accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;

d) l'entità della garanzia di cui al punto 23. potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

e) copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza al precedente punto 23. dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per l'accettazione della stessa;

24. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
25. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
26. i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;
27. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
28. alla chiusura dell'impianto:
    i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
    ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
    iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti al punto 11) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

<u>Prescrizioni comparto acque</u>

1) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;
2) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canaletta in cemento) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
3) le pendenze di scorrimento dell'area di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta, convogliamento e depurazione;
4) la pavimentazione dell'insediamento dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale;
5) è fatto divieto di effettuare qualsiasi pulizia delle aree esposte ad inquinamento mediante operazioni di lavaggio con acqua;

6) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
7) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico dovrà consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
8) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;
9) la Società dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali.
10) le analisi, di cui al precedente punto 9., dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
    - l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR- IRSA);
    - le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione ed i valori di portata all'atto del campionamento;
    - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
    - i limiti di riferimento normativi;
    - un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

    In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

    Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata – PEC e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono
11) la sezione di sedimentazione/decantazione dell'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;
12) la sezione di disoleazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione degli oli stratificati al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;
13) il filtro a coalescenza dovrà essere sottoposto a periodiche e programmate operazioni di pulizia e/o lavaggio al fine di garantire una buona efficienza di trattenimento delle sostanze oleose leggere;
14) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia dell'impianto di depurazione, dovrà essere impiegata apposita Società autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
15) eventuali spandimenti accidentali di liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso l'impianto per tali eventualità;

16) il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
    - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
    - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
    - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
    - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
    - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

    I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
17) la Società dovrà adottare le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4;
18) entro 60 gg dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Società dovrà fornire evidenza dell'avvenuta formazione del personale relativamente al Disciplinare di cui al punto precedente, riportando le modalità di erogazione della formazione, la frequenza degli aggiornamenti e l'individuazione del personale preposto all'erogazione della formazione stessa;

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Prescrizioni comparto emissioni in atmosfera

1) al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri i cumuli di materiali o rifiuti potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti umidificati o dovranno essere confinati con apposite barriere. Se confinati, i cumuli dei materiali o dei rifiuti polverulenti dovranno avere altezza inferiore a quella dei muretti di delimitazione;
2) i cumuli dovranno essere coperti con teli nei periodi di chiusura dello stabilimento;
3) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati in recipienti chiusi;
4) le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polvere. Durante le operazioni di movimentazione del materiale dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri;
5) l'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;
6) la documentazione che ha portato al rilascio del presente provvedimento dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli enti di controllo;

7) la Società, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto di frantumazione facente parte dello stabilimento, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Busalla, alla ASL 3 Genovese ed all'ARPAL;
8) i materiali o rifiuti da frantumare dovranno essere adeguatamente umidificati prima di essere inseriti nell'impianto di frantumazione;
9) la Società dovrà porre in atto i seguenti accorgimenti:
   - *pulitura dei mezzi e dei piazzali, copertura con teloni dei mezzi in entrata e uscita al fine di evitare il sollevamento e la diffusione di polveri dovute alle percorrenze su strada dei mezzi in uscita;*
   - *schermature tramite barriere vegetali per mitigare la diffusione di polveri fuori dallo stabilimento;*
   - *confinamento o umidificazione costante dei cumuli dei materiali o rifiuti pulverulenti stoccati che dovranno avere altezza idonea nonché copertura con teli se la granulometria è fine;*
   - *abbattimento delle polveri in fase di triturazione/vagliatura;*
   - *bagnatura dei materiali e applicazione delle specifiche procedure individuate dall'azienda per l'abbattimento delle emissioni di polveri in fase di carico e scarico e movimentazione dei materiali pulverulenti;*
   - *copertura dei cumuli con teli in condizioni di sollevamento di polveri per ventosità o chiusura temporanea dell'impianto;*
   - *regolare manutenzione dei mezzi e degli impianti propedeutici all'abbattimento delle polveri e controlli continui sull'efficienza degli stessi;*
   - *formazione e informazione del personale;*

Prescrizioni comparto acustica

1) deve essere eseguita una campagna di misura acustica post operam con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;

DISPONE

infine

I) che il presente atto sostituisca l'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata alla Impresa Re S.n.c. con A.D. n. 2252 del 07.11.2018, successivamente modificata con A.D. n. 432 del 25.02.2020, che pertanto viene annullata;

J) di introitare la somma di euro 280.00 secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile

RAMMENTA

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

2) di trasmettere telematicamente e contestualmente il presente provvedimento a:
   - IMPRESA RE S.N.C.
   - ARPAL e ASL3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza;
   - Comune di Busalla;
   - Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente
   - Regione Liguria;
   - Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica;
   - ISPRA.

INFORMA

- **che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 l'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio (29/04/2022) del provvedimento della Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente;**
- **che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 il titolare dell'autorizzazione, ai fini del rinnovo della stessa, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza deve inviare all'autorità competente apposita istanza di rinnovo.**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio SUAP
geom. Carlo Mellino



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 918/2022

Oggetto: OGGETTO: IMPRESA RE S.N.C - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 CON A.D. 2252 DEL 07/11/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, SCARICHI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI BUSALLA, IN VIA COSTALOVAIA 4. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI 280 EURO.

In data 29/04/2022 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15 dicembre 2021;

Visto il D.C.M. n. 17 del 26.05.2021 riguardante il “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 159/2011: “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

Visto

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”:

in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

copia informatica per consultazione

- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

altresì, l'art. 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visti

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

il D.P.C.M. 8 maggio 2015 di "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

la Circolare della Regione Liguria protocollo n.136618 del 08.07.2014 ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

la D.G.R. n.1076 del 25.11.2016 "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta di AUA";

Visti, in particolare

relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti:

la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. recante "Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";

in particolare l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di recupero finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto e all'ottenimento di End of Waste;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22";

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

la DGR n. 1014/2012 recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR. 18/99"

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

relativamente al comparto acustica:

la legge n.447/1995 - art.8 comma 4;

relativamente alla disciplina degli scarichi in corpo idrico superficiale derivanti da attività produttive:

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29.03.2016;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne", che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06.

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

la parte V titolo I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale n.12 del 06.06.2017;

Vista la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con n. 55339 del 10.11.2021, successivamente completata con nota prot.59258 del 01.12.2021 con la quale la Società ha presentato, tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni dello Scrivia in delega alla CCIAA di Genova, istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con A.D. n.2252 del 07.11.2018;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 60285 del 06.12.2021 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento e la contestuale Convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni o 150 giorni in caso di richiesta di integrazioni, dalla data di presentazione dell'istanza;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini

copia informatica per consultazione

procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

- il domicilio digitale di questa Amministrazione: pec@cert.cittametropolitana.genova.it.

Tenuto conto che

con nota prot.17713 del 01.04.2022, a seguito dell'esame istruttorio della comunicazione, sono state richieste integrazioni;

con medesima nota è stato comunicato alla Società che non sussistono i presupposti normativi ai sensi del D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. per la perdita di connotazione di rifiuto del CER 17.05.08 in esito alle operazioni di trattamento (R5) tramite triturazione dello stesso e la conseguente qualifica come End of Waste e che pertanto tale richiesta non poteva essere accolta;

la Società con nota prot. 19609 dell'11.04.2022 ha trasmesso le integrazioni richieste;

in data 12.04.2022 con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.19760 il Comune di Busalla – Area Urbanistica ha inviato parere di compatibilità ai fini urbanistici dell'attività oggetto di autorizzazione;

in data 20.04.2022 è stato redatto il parere relativo al comparto emissioni in atmosfera che è allegato alla relazione di chiusura del procedimento;

in data 26.04.2022 con nota prot. 21330 la Società ha precisato che nell'ambito delle integrazioni fornite in data 11.04.2022, per un mero errore materiale, all'interno del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche è citato erroneamente un distributore di carburanti non presente presso l'area di cui trattasi;

Tenuto conto che

l'Impresa Re S.n.c. svolge, presso impianto sito in Busalla (GE) in Via Costalovaia 4, attività di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come da AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018, modificata con atto n. 432/2020 per inserimento attività di recupero effettivo di inerti [R5];

poiché la Società intende incrementare il quantitativo dei rifiuti trattati ha sottoposto tale progetto a verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale, ricadendo tra le attività elencate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006 ss.mm.ii., in applicazione dei criteri e delle soglie dimensionali definiti dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2015;

oltre ad una variazione dei quantitativi in stoccaggio e trattamento, viene inoltre richiesta la sostituzione del trituratore esistente con uno nuovo di pari taglia precisando che non è prevista alcuna modifica sostanziale all'impianto, ovvero realizzazione di strutture o opere accessorie interne al medesimo sito, e pertanto è escludibile l'impiego di ulteriori e nuove risorse naturali, oltre a quelle necessarie al normale svolgimento dell'attività;

Regione Liguria, con proprio Atto n. 4930-2021 del 11.08.2021 – prot. NP-2021-248777, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 40448 del 13.08.21, ha decretato "*che il progetto relativo all'incremento dei quantitativi trattati nell'impianto recupero rifiuti inerti sito nel Comune di Busalla, proposto dall'Impresa Re di Busalla, non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente, purché vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:*

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

a) deve essere eseguita una campagna di misura acustica post operam con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;

b) considerata la tipologia di attività ed emissione devono essere adottate tutte le misure tecniche e gestionali necessarie ad evitare emissioni diffuse di polveri citate nel Rapporto Ambientale e, in particolare:

- *pulitura dei mezzi e dei piazzali, copertura con teloni dei mezzi in entrata e uscita al fine di evitare il sollevamento e la diffusione di polveri dovute alle percorrenze su strada dei mezzi in uscita;*
- *schermature tramite barriere vegetali per mitigare la diffusione di polveri fuori dallo stabilimento;*
- *confinamento o umidificazione costante dei cumuli dei materiali o rifiuti pulverulenti stoccati che dovranno avere altezza idonea nonché copertura con teli se la granulometria è fine;*
- *abbattimento delle polveri in fase di triturazione/vagliatura;*
- *bagnatura dei materiali e applicazione delle specifiche procedure individuate dall'azienda per l'abbattimento delle emissioni di polveri in fase di carico e scarico e movimentazione dei materiali pulverulenti;*
- *copertura dei cumuli con teli in condizioni di sollevamento di polveri per ventosità o chiusura temporanea dell'impianto;*
- *regolare manutenzione dei mezzi e degli impianti propedeutici all'abbattimento delle polveri e controlli continui sull'efficienza degli stessi;*
- *formazione e informazione del personale;*

c) devono essere adottate tutte le misure tecniche e gli accorgimenti necessari ad evitare la contaminazione del suolo e sversamenti accidentali.

Atteso che

<u>In riferimento al comparto rifiuti:</u>

l'area dove vengono svolte le attività di messa in riserva dei rifiuti e l'attività di frantumazione ha una superficie di circa 400 m^2 pavimentata in asfalto. La restante superficie esterna al capannone è in cemento elicotterato.

In suddetto piazzale, sono distinguibili le seguenti aree:

• AREA 1: area stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi

• AREA 2: area triturazione

• AREA 3: magazzino mezzi e attrezzature

• AREA 4 – cumuli materie prime

Rispetto al quantitativo di rifiuti autorizzato con A.D. n.2252 del 07.11.2018 la Società chiede di variare in maniera sostanziale la capacità di trattamento del paragrafo 7.1 da 2.700 t/anno a 10.500 t/anno mantenendo invariata e pari a 14.220 t, corrispondenti a circa 1.249 m^3, la capacità massima annuale dell'impianto.

I rifiuti gestiti rientrano all'interno dei massimali riportati all'Allegato 4, Suballegato 1, del DM. 5.2.1998 e s.m.i..

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la cl. 4 (≥ 6.000 t/a, < 15.000 t/a) cui corrisponde una quota pari a € 258.23.

Lo stoccaggio dei rifiuti avverrà in cumuli, nelle aree sopra descritte. Qualora dalle attività di cernita e vibrovagliatura derivino frazioni di scarto, le stesse saranno alloggiate in cassoni scarrabili in attesa di essere conferiti presso impianti all'uopo autorizzati.

Per la tipologia di rifiuto indicata nel paragrafo di riferimento del DM 5.2.1998 e s.m.i. al punto 7.1, al fine di poter ottenere materie prime secondarie impiegabili per l'edilizia o da impiegarsi per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali industriali, il materiale precedentemente cernito sarà sottoposto a trattamento meccanico (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata (attività R5).

Il materiale ottenuto sarà sottoposto a test di cessione al fine di verificare la conformità a quanto previsto in allegato 3 del decreto DM 5.2.1998 e s.m.i., analizzato sul rifiuto tal quale, come da specifiche di suddetto allegato; il materiale dovrà inoltre presentare caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standard di cui all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205, secondo le specifiche d'impiego.

Per la gestione dei rifiuti, l'impianto avrà in dotazione le seguenti attrezzature:

• pala e/o escavatore

• trituratore ARJES IMPAKTOR 250

I rifiuti appartenenti al punto 7.1 e 7.11 saranno sottoposti a frantumazione tramite Trituratore ARJES IMPAKTOR 250, che opererà all'interno del piazzale autorizzato, in sostituzione del trituratore marca Guidetti MEF520 precedentemente autorizzato.

Il trituratore è dotato di:

- separatore magnetico per la separazione delle particelle ferrose dal materiale triturato che sono espulse lateralmente mediante un nastro trasportatore;
- sistema di nebulizzazione con acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri;

I materiali frantumati saranno stoccati in cumulo separato dai rifiuti in stoccaggio (attività R13).

La capacità di trattamento/frantumazione sarà di 35.7 t/giorno sull'ipotesi di 300 giorni lavorativi all'anno.

In riferimento al comparto emissioni in atmosfera:

la modifica richiesta non comporta modifiche sostanziali alle emissioni in atmosfera, tuttavia si rende necessario aggiungere prescrizioni a quelle già impartite con l'autorizzazione vigente. Tali prescrizioni sono riportate nella parte dispositiva del presente.

Atteso che

In riferimento al comparto scarichi in corpo idrico superficiale

All'interno dell'area non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o attrezzature. Le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento della superficie scolante vengono convogliate attraverso opportuna pendenza in una griglia, posizionata su un lato della platea che canalizza l'acqua raccolta a processo di trattamento finalizzato all'allontanamento delle sostanze inquinanti.

In particolare, in base al processo precedentemente descritto, sono effettuati i seguenti trattamenti:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

• dissabbiatura e sedimentazione:

• disoleazione primaria

Attualmente è già installato ed in uso un impianto di depurazione di tipo fisico con trattamento in continuo, dimensionato sulla base dei dati di piovosità della zona (fonte ARPAL Liguria) e riferiti agli ultimi dieci anni con il valore massimo di precipitazione cumulata in un'ora.

Al fine di poter procedere a controlli delle acque di scarico è stato realizzato, a valle dell'impianto di trattamento acque, un pozzetto destinato all'ispezione e al prelievo di campioni.

Lo scarico recapita nella griglia di raccolta delle acque bianche del piazzale dell'Azienda e, da questa, le acque sono scaricate nel Torrente Seminella che scorre nelle immediate vicinanze, nel punto di coordinate (4.936.783 N, 1.498.756 E).

Il Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione è esaustivo e prevede che:

- siano mantenuti costantemente puliti tutti i piazzali, così come tutte le aree circostanti gli stoccaggi dei rifiuti, rimuovendo anche eventuali rifiuti trasportati accidentalmente per via eolica;
- siano mantenute in perfetta efficienza tutte le canalette per la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque superficiali;
- siano sempre disponibili in sito prodotti assorbenti specifici al fine di raccogliere ed avviare ad idoneo smaltimento gli eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi;
- tutto il personale in forza alla società sia periodicamente sensibilizzato con incontri informativi.

Considerato che in riferimento al comparto acustica il competente ufficio comunale si è espresso con parere favorevole con propria nota prot. 0010317 del 27.12.2021 e pertanto l'attività potrà essere condotta nel rispetto dei limiti di legge senza specifiche prescrizioni;

Ritenuto opportuno, in sede dispositiva, aggiornare le prescrizioni già attuate nei provvedimenti dirigenziali citati ed integrare le stesse con le condizioni ambientali riportate nel Decreto di VIA per i vari comparti;

Considerato che la Città Metropolitana di Genova, in data 16.11.2021 ha provveduto a chiedere tramite procedura di accesso alla BDNA alla competente Prefettura il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.; la suddetta certificazione è pervenuta in data 16.11.2021;

Dato atto dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011 tramite PAGO PA in data 15.09.2021;

Ritenuto che in sede dispositiva debba essere prescritto di conformare l'importo della garanzia finanziaria prestata a favore dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova al quantitativo di rifiuti sottoposti a trattamento tramite triturazione e pari a 35.7 t/g e all'adeguamento ISTAT;

Considerato che in data 26.04.2022 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole con prescrizioni, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico in allegato alla rinelazione di chiusura procedimento, come parte integrante e sostanziale;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento prot. n. 21991 del 26.04.2022, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Atteso, altresì, che il presente Atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A) di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica Ambientale, per la gestione dell'impianto sito in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla (GE) per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti non pericolosi relativamente ai comparti rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue e acustica, per una durata di 15 anni;

B) di prendere atto del parere favorevole, senza prescrizioni, sotto il profilo acustico espresso dal Comune di Busalla con nota prot. 263 del 04.01.2022;

C) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. 473 nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

D) di prendere atto del parere rilasciato da Regione Liguria in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, emesso con Decreto del Dirigente n. 4930 datato 11 agosto 2021 ad esito "esclusione dalla VIA con condizioni ambientali", nel rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate e richiamate nel seguito;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

E) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto da Impresa Re S.n.c., ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*", relativamente all'impianto di stoccaggio e trasferimento rifiuti sito in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla (GE). Il P.P.G. e la planimetria TAV.1 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato 3 e Allegato 4**);

F) di autorizzare la Società Impresa Re S.n.c. di Re Marcello & Stefano allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla, ed avente recapito in condotta acque bianche affluente del Torrente Seminella nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.498.756 e Latitudine Nord 4.936.783 ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., *e della L.R. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;*

G) *di autorizzare, ai* sensi dell'art. 269, comma 7, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo stabilimento suddetto alle emissioni in atmosfera;

H) di sottoporre l'Impresa *Re* S.n.c. al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni comparto rifiuti

1. per la verifica dei carichi in ingresso e in uscita l'impianto dovrà essere dotato di pesa;

2. nell'impianto potranno essere gestite, nelle aree di cui alla planimetria in **Allegato 1,** esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi con i rispettivi quantitativi massimi e modalità di recupero descritti nell'**Allegato 2;**

3. ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER, dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;

4. presso l'impianto potranno essere effettuate eventuali operazioni di cernita manuale per l'asportazione di materiali estranei (R12);

5. è autorizzato un tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti pari a un anno;

6. è autorizzato un trattamento giornaliero massimo di rifiuti pari a 35.7 t/giorno;

7. i fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche di raccolta delle acque non potranno essere oggetto di messa in riserva nelle aree dedicate ai rifiuti di cui all'Allegato 1;

8. le aree di messa in riserva dei rifiuti dovranno essere individuate chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

9. nel caso che, per esigenze lavorative, le disposizioni delle zone di deposito delle diverse tipologie omogenee di rifiuti vengano modificate, i rifiuti dovranno comunque essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante la tipologia di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER;

10. l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dalle aree di messa in riserva;

11. la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite alla messa in riserva e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta funzionalmente integra;

12. dovrà essere mantenuta integra la recinzione dell'impianto;

13. la frantumazione dei rifiuti dovrà essere effettuata sulla stessa area impermeabilizzata già

copia informatica per consultazione

individuata per la messa in riserva dei rifiuti;

14. fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 8 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. a carico del produttore dei rifiuti da recuperare e del titolare dell'impianto di recupero, per i rifiuti di cui al punto al paragrafo 7.11 dell'Allegato 1, Suballegato 1, oltre a quanto ivi specificato dovrà essere prevista anche la verifica dell'amianto ai fini della classificazione del rifiuto;

15. il recupero dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1 dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto al punto 7.1.3, lettera a), dell'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. per ottenere materie prime secondarie come specificato al punto 7.1.4 dello stesso paragrafo (a tale riguardo si specifica che il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i. dovrà essere effettuato sulle diverse frazioni inerti ottenute dopo la frantumazione e le materie prime secondarie per l'edilizia ottenute dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui all'Allegato C della Circolare del ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 da verificare con le modalità ivi specificate);

16. le verifiche di cui sopra dovranno essere eseguite per lotti non superiori a 3.000 m^3;

17. in base a quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in relazione all'utilizzo di rapporti di prova e di certificati analitici, le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di concentrazione applicabili al caso;
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un Chimico iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di Chimico iscritto all'Albo professionale;

18. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione da parte del produttore della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;

19. la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere almeno le seguenti sezioni minime:

copia informatica per consultazione

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento;
- estremi dei Rapporti di Prova (Test di cessione e prove granulometriche);

20. le dichiarazioni di conformità dovranno essere trasmesse a Città Metropolitana e ARPAL quanto prima possibile e comunque non potranno essere commercializzati lotti di End of Waste per i quali non si sia provveduto all'invio della rispettiva DDC;

21. dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.11, secondo quanto previsto al punto 7.11.3, lettera c), dell'Allegato, 1 Suballegato 1, al D.M. 5.2.98 e s.m.i., in assenza, al punto 7.11.4 dello stesso paragrafo, di una specifica che definisca le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti, non potrà essere ottenuto End of Waste;

22. dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;

23. entro 30 giorni dalla data del presente Provvedimento dovrà essere adeguata la garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova per un importo pari a € 71.379,19, corrispondenti al trattamento tramite triturazione di 35.7 t/g di rifiuti non pericolosi, comprensivi di adeguamento ISTAT rispetto alle garanzie finanziarie stabilite dall'Allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014, in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012 con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

a) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza; si specifica che in ogni caso, nei due anni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;

b) il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);

c) nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;

d) l'entità della garanzia di cui al punto 23. potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

e) copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza al precedente punto 23. dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Genova per l'accettazione della stessa;

24. entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

25. per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

26. i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;

27. dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

28. alla chiusura dell'impianto:

i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti al punto 11) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

<u>Prescrizioni comparto acque</u>

1) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza;

2) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canaletta in cemento) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

3) le pendenze di scorrimento dell'area di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta, convogliamento e depurazione;

4) la pavimentazione dell'insediamento dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia mediante spazzamento meccanico e/o manuale;

5) è fatto divieto di effettuare qualsiasi pulizia delle aree esposte ad inquinamento mediante operazioni di lavaggio con acqua;

6) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buono stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

7) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico dovrà consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;

8) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio;

9) la Società dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, Idrocarburi Totali.

10) le analisi, di cui al precedente punto 9., dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione ed i valori di portata all'atto del campionamento;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

  In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale.

  Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata – PEC e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

11) la sezione di sedimentazione/decantazione dell'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione dei fanghi depositati sul fondo al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;

12) la sezione di disoleazione dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante rimozione degli oli stratificati al fine di garantire sempre una buona capacità di depurazione;

13) il filtro a coalescenza dovrà essere sottoposto a periodiche e programmate operazioni di pulizia e/o lavaggio al fine di garantire una buona efficienza di trattenimento delle sostanze oleose leggere;

14) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia dell'impianto di depurazione, dovrà essere impiegata apposita Società autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;

15) eventuali spandimenti accidentali di liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento. A tal fine idonei materiali assorbenti dovranno essere tenuti in deposito presso l'impianto per tali eventualità;

16) il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni…);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico in formato .pdf ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

17) la Società dovrà adottare le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4;

18) entro 60 gg dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Società dovrà fornire evidenza dell'avvenuta formazione del personale relativamente al Disciplinare di cui al punto precedente, riportando le modalità di erogazione della formazione, la frequenza degli aggiornamenti e l'individuazione del personale preposto all'erogazione della formazione stessa;

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato

copia informatica per consultazione

dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Prescrizioni comparto emissioni in atmosfera

1) al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri i cumuli di materiali o rifiuti potenzialmente polverulenti dovranno essere mantenuti umidificati o dovranno essere confinati con apposite barriere. Se confinati, i cumuli dei materiali o dei rifiuti polverulenti dovranno avere altezza inferiore a quella dei muretti di delimitazione;
2) i cumuli dovranno essere coperti con teli nei periodi di chiusura dello stabilimento;
3) i rifiuti legnosi dovranno essere stoccati in recipienti chiusi;
4) le zone di transito degli automezzi e di movimentazione del materiale dovranno essere mantenute pulite e umidificate per prevenire il sollevamento di polvere. Durante le operazioni di movimentazione del materiale dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri;
5) l'Azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare trascinamenti di materiale inerte nelle vie pubbliche da parte dei mezzi in uscita dall'insediamento;
6) la documentazione che ha portato al rilascio del presente provvedimento dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli enti di controllo;
7) la Società, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto di frantumazione facente parte dello stabilimento, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Busalla, alla ASL 3 Genovese ed all'ARPAL;
8) i materiali o rifiuti da frantumare dovranno essere adeguatamente umidificati prima di essere inseriti nell'impianto di frantumazione;
9) la Società dovrà porre in atto i seguenti accorgimenti:

   - *pulitura dei mezzi e dei piazzali, copertura con teloni dei mezzi in entrata e uscita al fine di evitare il sollevamento e la diffusione di polveri dovute alle percorrenze su strada dei mezzi in uscita;*

   - *schermature tramite barriere vegetali per mitigare la diffusione di polveri fuori dallo stabilimento;*

   - *confinamento o umidificazione costante dei cumuli dei materiali o rifiuti pulverulenti stoccati che dovranno avere altezza idonea nonché copertura con teli se la granulometria è fine;*

   - *abbattimento delle polveri in fase di triturazione/vagliatura;*

   - *bagnatura dei materiali e applicazione delle specifiche procedure individuate dall'azienda per l'abbattimento delle emissioni di polveri in fase di carico e scarico e movimentazione dei materiali pulverulenti;*

   - *copertura dei cumuli con teli in condizioni di sollevamento di polveri per ventosità o chiusura temporanea dell'impianto;*

   - *regolare manutenzione dei mezzi e degli impianti propedeutici all'abbattimento delle polveri e controlli continui sull'efficienza degli stessi;*

   - *formazione e informazione del personale;*

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Prescrizioni comparto acustica

1) deve essere eseguita una campagna di misura acustica post operam con impianti a regime e nella configurazione più disturbante, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti di legge;

DISPONE

infine

I) che il presente atto sostituisca l'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata alla Impresa Re S.n.c. con A.D. n. 2252 del 07.11.2018, successivamente modificata con A.D. n. 432 del 25.02.2020, che pertanto viene annullata;

J) di introitare la somma di euro 280.00 secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile

RAMMENTA

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Per quanto non previsto dal presente Atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

La durata del presente provvedimento è pari a 15 anni.

Si ricorda che dovrà essere richiesto il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione.

INVIA

Il presente provvedimento al SUAP del Comune dell'Unione dei Comuni dello Scrivia per la successiva trasmissione a:

- IMPRESA RE S.N.C.
- ARPAL e ASL3 Genovese per i controlli di rispettiva competenza;
- Comune di Busalla;
- Regione Liguria;
- Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica;
- ISPRA.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento di un procedimento durato 139 giorni (al 29/04/2022), dal completamento dell'istanza avvenuto il 01/12/2021, al netto della sospensione di 10 giorni per richiesta di integrazioni.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

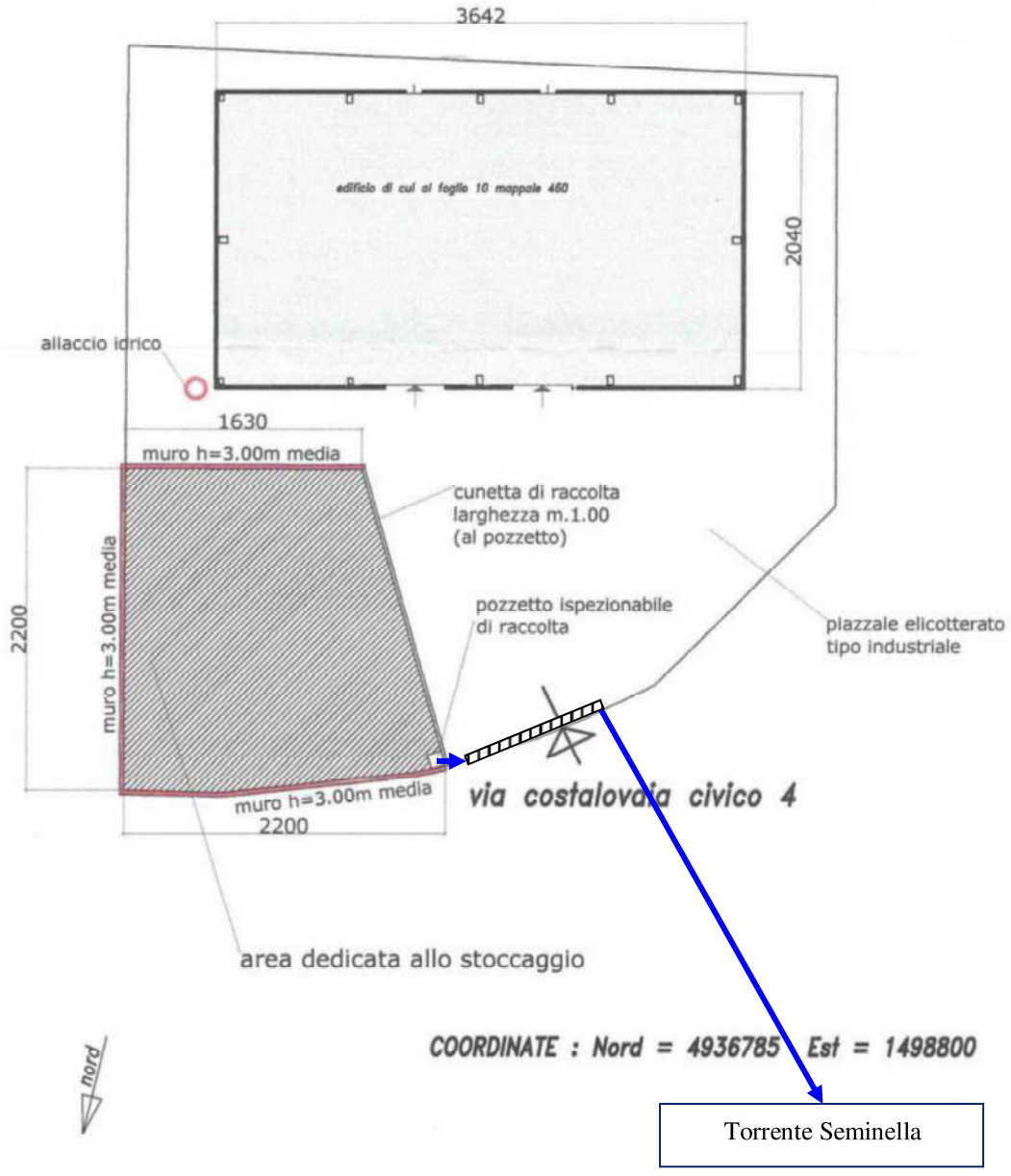
Servizio Tutela ambientale

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE SITO IN BUSALLA VIA COSTALOVAIA 4

SCALA 1:500



copia informatica per consultazione

ALLEGATO 2

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/98	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massime annue t (m^3)	Quantità massima di stoccaggio istantaneo t (m^3)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.08.02 17.09.04	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12**) per la produzione di materia prima secondaria tramite triturazione**(R5)**	In cumulo	10.500 t (8076 m^3) (di cui 10.500 t in R5)	1050 t (807 m^3)
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	01.04.08 01.04.10 01.04.13	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12**)	In cumulo	200 t (133 m^3)	200 t (133 m^3)
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17.03.02	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12**)	In cumulo	1000 t (720 m^3)	100 t (72 m^3)
7.11	pietrisco tolto d'opera	17.05.08	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12**) per sottoporre la frazione inerte alle operazioni di recupero **(R5)**	In cumulo	1500 t (1100 m^3) (di cui 210 t in R5)	150 t (110 m^3)
7.31bis	terre e rocce di scavo	17.05.04	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12**)	In cumulo	1000 t (670 m^3)	100 t (67 m^3)

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 2

9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	15.01.03 17.02.01	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12**)	In cumulo	20 t (60 m^3)	20 t (60 m^3)

copia informatica per consultazione

IMPRESA RE SNC
ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE IN BUSALLA, VIA COSTALOVAIA 4

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE ACQUE METEORICHE (ARTICOLO 9 L.R. 04/2009)

Edizione	Revisione	firma
01	07.04.2022	IMPRESA RE S.N.C. di Re Marcello & Stefano

copia informatica per consultazione

SOMMARIO

0.0 PREMESSA 3
1.0 DESCRIZIONE GENERALE 3
1.1 ATTIVITÀ SVOLTE NELL'INSEDIAMENTO 3
1.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI SCOLANTI 5
1.3 POTENZIALE CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO . 5
1.4 VOLUME ANNUALE E ORIGINE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO 5
1.5 MODALITÀ DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, EVENTUALE STOCCAGGIO E TRATTAMENTO PREVISTE 5
1.6 VALUTAZIONE DEI RENDIMENTI DI RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI CARATTERISTICI CONSEGUIBILI CON LA TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO ADOTTATA 8
1.7 LE CONSIDERAZIONI TECNICHE CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RECAPITO PRESCELTO E DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ADOTTATI 8
1.8 CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CONTROLLO E DI IMMISSIONE NEL RECAPITO PRESCELTO 8
1.9 GLI ELEMENTI CONOSCITIVI NECESSARI AD UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA SITUAZIONE IN ATTO O PREVISTA, NONCHE' DELLE SOLUZIONI STRUTTURALI O DI GESTIONE ADOTTATE O CHE SI INTENDONO ADOTTARE 8
2.0 DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE 9
2.1 FREQUENZA E MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E DI LAVAGGIO DELLE SUPERFICI SCOLANTI 9
2.2 PROCEDURE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO 9
2.3 PROCEDURE DI INTERVENTO E DI EVENTUALE TRATTAMENTO IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI 9
2.4 MODALITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO 10
3.0 ALLEGATI 10

copia informatica per consultazione

0.0 PREMESSA

La ditta IMPRESA RE SNC svolge, presso impianto sito in BUSALLA (GE), VIA COSTALOVAIA 4, attività di recupero rifiuti non pericolosi di natura inerte, ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, come da AUA rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto dirigenziale n. 2252 del 07.11.2018, modificata con atto n. 432/2020 per inserimento attività di recupero effettivo di inerti [R5]..

La presente relazione è stata redatta allo scopo di descrivere le attività prestate dalla ditta e di fornire, agli organi competenti, le necessarie indicazioni per valutare il sistema adottato per la prevenzione e la gestione delle acque meteoriche, raccolte dalle superfici scolanti presenti nelle aree in cui la ditta esercita l'attività. Il presente elaborato è redatto ai sensi della LEGGE REGIONALE 04/2009 recante: "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (LEGGE Regionale 28 Ottobre 2008 , n. 39).

La ditta in questione è assoggettata al regolamento di cui sopra in quanto intende insediare impianto fisso interrato di distribuzione carburanti ad uso privato, ovvero attività di cui all'articolo 7 della L.R. 04/2009 "Ambito d'applicazione", lettera e) *i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lett. a);*.

Il presente Piano di prevenzione e di gestione è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la documentazione prevista dalla citata legge regionale, della quale – per comodità di evidenza, saranno seguiti i punti elenco definiti in ALLAGATO A.

Fanno parte della presente relazione la planimetria di progetto e i particolari di dettaglio.

1.0 DESCRIZIONE GENERALE

1.1 ATTIVITÀ SVOLTE NELL'INSEDIAMENTO

L'IMPRESA RE SNC svolge attività di recupero e trattamento di rifiuti inerti all'interno di impianto ubicato nel Comune di BUSALLA (GE), in via Costalovaia 4, su un terreno identificato a catasto terreni del Comune di Busalla, al foglio 10, mappale 450, secondo le seguenti attività:

- MESSA IN RISERVA [R13]
- SCAMBIO DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE DA R1 A R11 [R12]
- RECUPERO [R5]

di rifiuti speciali non pericolosi.

L'area dove vengono svolte le attività di messa in riserva dei rifiuti e l'attività di frantumazione, ha una superficie di circa 400 mq pavimentata in asfalto. La restante superficie esterna al capannone è in cemento elicotterato.

copia informatica per consultazione



Figura 1: Estratto fuori scala della planimetria catastale
con individuazione delle aree di pertinenza ditta IMPRESA RE SNC

In suddetto piazzale, sono distinguibili le seguenti aree:

- AREA 1: AREA STOCCAGGIO, MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI – Trattasi di area pavimentata in cui sono posizionati i cumuli di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero per ottenimento di MPS.

  All'interno di quest'area i cumuli stoccati presenteranno dimensioni atte a garantire la sicurezza degli addetti durante il comune svolgimento delle mansioni. In particolare la sistemazione del materiale sarà caratterizzata da distacco fra i cumuli atto a garantire sia il passaggio dei mezzi di lavoro che le possibili vie di fuga e percorsi di accesso ai mezzi di soccorso. Suddetti percorsi saranno garantiti liberi e privi di ogni possibile ostacolo.

- AREA 2: AREA TRITURAZIONE – Trattasi di area di trattamento rifiuti per ottenimento di MPS.

- AREA 3: MAGAZZINO MEZZI E ATTREZZATURE – Trattasi di area riconducibile a capannone in cui sono custoditi attrezzature e mezzi impiegati dalla scrivente per lo svolgimento delle attività di costruzione e demolizione oggetto del core-business dell'azienda (attrezzature non impiegate per attività oggetto della presente relazione);

- AREA 4 – CUMULI MATERIE PRIME – trattasi di aree destinate all'alloggiamento di materie prime seconde ottenute.

copia informatica per consultazione

Delle aree descritte, solo quella distinta dal numero 1 e n. 2 sono interessate all'accoglienza e al trattamento di rifiuti (cernita e vagliatura per riclassificazione del rifiuto in materia prima o propedeutiche all'avvio del rifiuto ad altri centri specializzati), ovvero superfici scolanti oggetto di trattamento acque meteoriche.

A maggiore dettaglio si rimanda all'allegato 1 in cui è trasmessa planimetria delle aree di cui trattasi, in cui trovano inoltre rappresentazione la griglia di raccolta delle acque piovane e i relativi collegamenti per avvio delle stesse al nuovo impianto di trattamento.

Si precisa che all'interno del piazzale non è prevista alcuna operazione di lavaggio mezzi o macchine impiegate nel comune svolgimento dell'attività.

1.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI SCOLANTI

Come anticipato nel precedente paragrafo le superfici scolanti sono riconducibili all'area doi messa in riserva e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, per complessivi 400 mq, in quanto uniche interessate ad attività di cui all'Art. 7 della L.R. 04/2009.

1.3 POTENZIALE CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

Le acque di prima pioggia presenti presso l'area di cui trattasi, sono acque che possono essere ricondotte ad acque di dilavamento dell'area di trattamento rifiuti, ovvero acque principalmente contaminate dalla presenza di sabbia, polvere, terriccio, e piccole tracce di idrocarburi e metalli in percentuale variabile.
Non vengono effettuate all'interno dell'area operazioni di lavaggio delle superfici o di lavaggio dei mezzi.

1.4 VOLUME ANNUALE E ORIGINE DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO

Non attinente al tipo di attività svolta.

1.5 MODALITÀ DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, EVENTUALE STOCCAGGIO E TRATTAMENTO PREVISTE

Le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia , come definite dal Reg. Reg. n. 4/2009, derivanti dalla sola area dedicata al trattamento rifiuti, saranno raccolte tramite cunetta e avviate nella vasca di decantazione della capacità di circa 6 mc; trattasi di impianto di trattamento acque di tipo in continuo per allontanamento della sabbia residuale e separazione di idrocarburi attraverso pacco a coalescenza. Le acque epurate dagli inquinanti saranno quindi avviate a copro idrico superficiale.
L'impianto utilizzato è di tipo in continuo, si ritiene che la soluzione adottata sia idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge, in considerazione del fatto che i rifiuti stoccati sono classificati come non pericolosi e conformi al test di cessione per essere avviati al recupero finale.
Le acque di dilavamento saranno sottoposte a processo di depurazione finalizzato all'allontanamento delle sostanze inquinanti, costituite da sabbie, sostanze sospese principalmente

copia informatica per consultazione

riconducibili a idrocarburi leggeri e oli in tracce. In particolare saranno effettuati i seguenti trattamenti:

- DESSABBIATURA E SEDIMENTAZIONE: Questo trattamento, propedeutico all'allontanamento delle sabbie e dei corpi grossolani presenti all'interno dei reflui convogliati all'interno della vasca, consente di eliminare, insieme alle sabbie e ai solidi, tutte quelle particelle che presentano caratteristiche di peso specifico e idrodinamiche analoghe: in particolare il disabbiamento costituisce una fase fondamentale del trattamento in quanto consente la separazione dei solidi e di alcune delle sostanze sospese.
- DESOLEAZIONE PRIMARIA – Il trattamento di desoleazione primaria consente l'allontanamento di oli, grassi ed idrocarburi che sono presenti in tracce all'interno delle acque.

Il dimensionamento è in funzione delle superfici scolanti convogliate.

Codice Articolo	Volume Totale (mc)	Portata (lt/sec)	Superficie (mq)	Diametro tubazioni (mm)	Dimensioni esterne monoblocco Dissabbiatore -Disoleatore (cm)			Peso monoblocco Dissabbiatore -Disoleatore (Ql)	Peso Lastra di Copertura (Ql)	
					A Larg.	B Lung.	H Altezza		h. 15 cm C250	h. 20 cm D400
PPC100	1,0	1,5	100	125	125	130	100	17	6	8
PPC200	1,3	3,0	200	125	125	130	130	21	6	8
PPC300	1,7	4,5	300	125	125	130	150	24	6	8
PPC400/600	2,5	9,0	400-600	160	125	180	150	29	8	11
PPC700/800	3,5	12,0	700-800	160	175	180	150	43	12	15
PPC900/1200	4,9	18,0	900-1.200	200	180	240	150	51	16	21

Di seguito lo schema a blocchi:



copia informatica per consultazione

L'impianto scelto è riconducibile ad un impianto di Vasca di Prima Pioggia (Dissabbiatore-Disoleatore) della EDIL IMPIANTI 2 SRL, mod PPC400/600, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, completa di foro entrata/uscita; deflettore in acciaio inox AISI 304 in entrata; comparto di dissabbiazione; setto di separazione interna in c.a.v. con foro di passaggio e deflettore in acciaio inox AISI 304 in uscita al dissabbiatore; comparto di disoleazione completo di filtro Refill per coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile e dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 e conforme alla norma UNI EN 858-1.

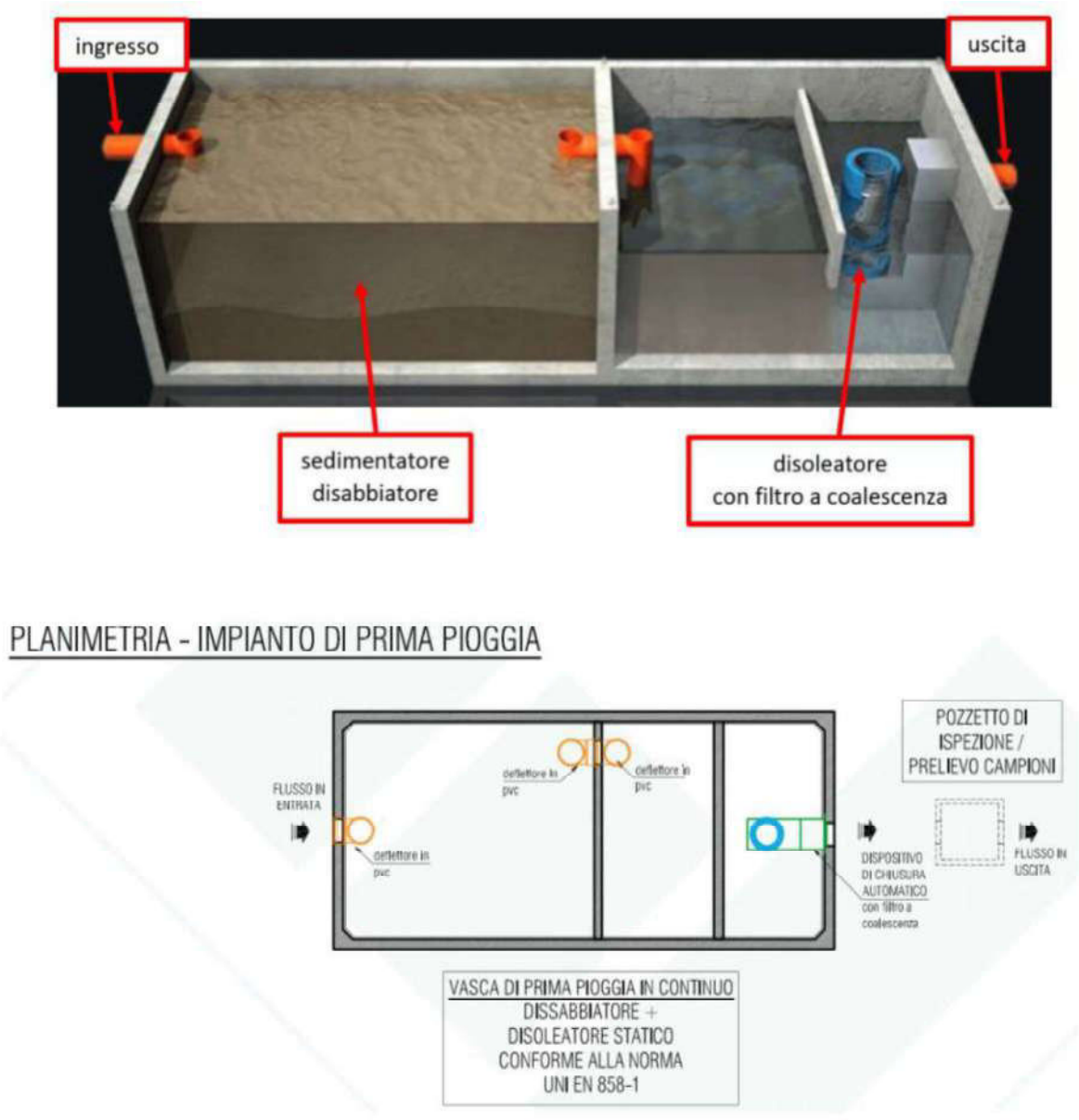


Figura 1: Descrizione qualitativa impianto trattamento acque prima pioggia

Per la verifica della conformità allo scarico, è stato realizzato pozzetto di campionamento.

copia informatica per consultazione

1.6 VALUTAZIONE DEI RENDIMENTI DI RIMOZIONE DEGLI INQUINANTI CARATTERISTICI CONSEGUIBILI CON LA TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO ADOTTATA

I deoliatori con filtro a coalescenza sono certificati secondo la norma UNI-EN 858-1 e marchiati CE e sono definiti di classe I in base alla stessa. Il dimensionamento dei disoleatori si basa sulla definizione della portata nominale, cioè la massima portata trattabile secondo le specifiche di progetto, tale valore viene definito per consentire un adeguato tempo di ritenzione del refluo trattato e sulla base di prove di rendimento effettuate su miscele di acqua e tracce oleose. Deve tenere conto della natura e della portata delle sostanze da trattare considerando la portata di acqua piovana che potrebbe raggiungere l'impianto, la massa volumica del liquido leggero e la presenza di sostanze che potrebbero impedire la separazione, per esempio detergenti. La portata di progetto viene calcolata per liquidi leggeri con densità inferiore a 0,85 g/cm3 (gasolio, benzina), in assenza di sostanze detergenti e per le sole acque di dilavamento superficiale. L'impianto, correttamente mantenuto, consente di trattare il liquame in conformità con quanto indicato dal il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ssmmii, parte 3.

L'efficacia del relativo rendimento potrà essere validata attraverso risultanze di analisi chimiche condotte sulle acque trattate (caratteristiche conformi alla vigente normativa per lo scarico in corpo idrico superficiale).

1.7 LE CONSIDERAZIONI TECNICHE CHE HANNO PORTATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL RECAPITO PRESCELTO E DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ADOTTATI

Scelta ottemperante quanto previsto dalla L.R. 04/2009.

1.8 CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI CONTROLLO E DI IMMISSIONE NEL RECAPITO PRESCELTO

Al fine di poter procedere a controlli delle acque di scarico, è stato realizzato, a valle dell'impianto di trattamento acque, un pozzetto destinato all'ispezione e al prelievo di campioni. Detto pozzetto consente agevole ispezionabilità e facile prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche per verificare la compatibilità delle acque di scarico con la vigente normativa.
Per maggiore dettaglio si rimanda all'allegato grafico trasmesso in calce alla presente relazione, in cui è illustrata la posizione del pozzetto descritto.

1.9 GLI ELEMENTI CONOSCITIVI NECESSARI AD UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA SITUAZIONE IN ATTO O PREVISTA, NONCHE' DELLE SOLUZIONI STRUTTURALI O DI GESTIONE ADOTTATE O CHE SI INTENDONO ADOTTARE

Trattasi di impianto realizzato sulla base delle migliori tecnologie disponibili. Non si rilevano situazioni o accorgimenti migliorativi rilevanti.

copia informatica per consultazione

2.0 DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE

2.1 FREQUENZA E MODALITÀ DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E DI LAVAGGIO DELLE SUPERFICI SCOLANTI

Non è prevista attività di pulizia e lavaggio delle superfici scolanti: l'attività infatti non prevede l'impiego di materie e rifiuti che possano dare origine a percolazioni pericolose o inquinanti, per cui non è previsto lavaggio della superficie da sostanze potenzialmente inquinanti. Nel caso poco probabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, è stata prevista idonea procedura, per la quale si rimanda al successivo paragrafo.

2.2 PROCEDURE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

Come anticipato nel precedente paragrafo, l'attività svolta presso le superfici scolanti non prevede l'impiego di materie e rifiuti che possano dare origine a percolazioni pericolose o inquinanti, per cui non è previsto lavaggio della superficie da sostanze potenzialmente inquinanti.

Nel caso poco probabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, è stata prevista idonea procedura, per la quale si rimanda al paragrafo 2.3.
Agendo in tal senso si ritiene di prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia.

2.3 PROCEDURE DI INTERVENTO E DI EVENTUALE TRATTAMENTO IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Nel caso poco probabile in cui si verifichino accidentali sversamenti di sostanze inquinanti, dovuti a caduta a terra di piccole quantità di sostanze, l'impresa adotterà specifiche procedure finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento.

In caso di accidentale sversamento di sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente all'interno dell'area di pertinenza della scrivente l'addetto alle emergenze, sempre presente presso l'impianto, provvederà all'immediata raccolta delle sostanze al fine di evitare ogni possibile contaminazione della matrice ambientale circostante: il piazzale presso cui viene svolta l'attività di distribuzione carburanti risulta infatti impermeabilizzato. Sarà pertanto sufficiente provvedere a:

- chiudere eventuali bocchette o tappi da cui è fuoriuscito il liquido al fine di limitare l'espandersi dello sversamento;
- chiudere eventuali pozzetti e caditoie limitrofe al punto di sversamento al fine di evitare ogni possibile contaminazione della rete di captazione acque;
- aspirare/asciugare le sostanze sversate a mezzo sabbia/stracci o materiali assorbenti;

copia informatica per consultazione

- arginare perdite con ausilio di materiali assorbenti e inerti tipo seppiolite, sempre presenti e scelti in virtù delle caratteristiche intrinseche della sostanza sversata e in base a quanto segnalato nelle specifiche schede tecniche e di sicurezza fornite dal produttore;

Tutte le operazioni indicate saranno condotte secondo modalità e accorgimenti specifici per il tipo di sostanza sversata. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza di emergenza saranno dotati di idonei DPI, conformi a vigente normativa e al tipo di sostanza trattata; qualora la natura della sostanza sversata non sia nota, si provvederà, fino all'individuazione della relativa natura, all'installazione di recinzioni per evitare possibile convogliamento della stessa all'interno delle condotte di captazione delle acque meteoriche, al posizionamento di segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza.

Al termine delle operazioni di contenimento o assorbimento, il datore di lavoro provvederà alla verifica delle aree di lavoro, dichiarando la fine dell'emergenza e comunicando la possibilità di riprendere le comuni lavorazioni.

2.4 MODALITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO

Il personale incaricato dell'attuazione delle misure d'emergenza, evacuazione, lotta all'incendio e pronto soccorso è stato opportunamente formato ed edotto sulla specifica mansione. Tutto il personale in forza alla società è periodicamente sensibilizzato con incontri informativi.

Il datore di lavoro effettua incontri formativi con il personale dipendente, in riferimento alla gestione delle acque ed in particolare alla gestione degli sversamenti accidentali.

L'inserimento di nuovo personale prevede un periodo di affiancamento la cui durata dipende dalla complessità dell'incarico e dalle conoscenze pregresse dei neo-assunti.

Inoltre, il nuovo personale è soggetto ad un programma introduttivo di formazione inerente:

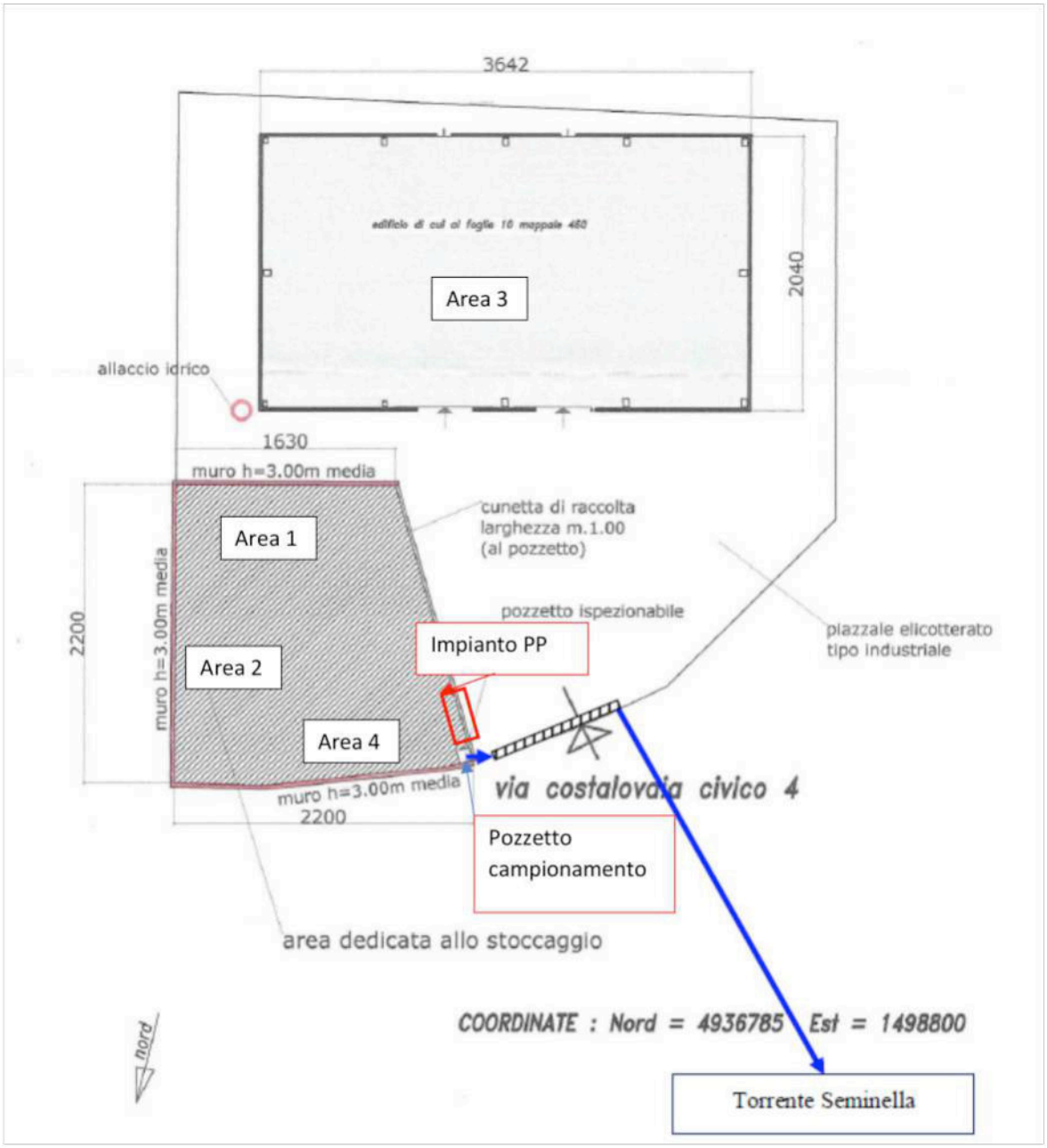
- la conoscenza e il rispetto delle norme cogenti e delle norme comportamentali ambientali applicate dalla ditta;
- la sicurezza e la salute sul lavoro.

3.0 ALLEGATI

1. Planimetria distribuzione aree – scala 1:500
2. Schema di funzionamento impianto di trattamento acque prima pioggia

copia informatica per consultazione

PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE SITO IN BUSALLA VIA COSTALOVAIA 4



IMPRESA RE S.N.C.
di Re Marcello & Stefano

scala 1:500

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1017/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: OGGETTO: IMPRESA RE S.N.C - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 CON A.D. 2252 DEL 07/11/2018 E SS.MM.II. PER I COMPARTI RIFIUTI, ACUSTICA, SCARICHI ED EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI BUSALLA, IN VIA COSTALOVAIA 4. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI 280 EURO

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	30010002	0	3001624	+	280,00					104	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 03/05/2022

Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (POLESE BARBARA) con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 332/2025

OGGETTO: IMPRESA RE S.N.C., INSEDIAMENTO SITO IN VIA COSTALOVAIA 4, BUSALLA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. 918/2022, RELATIVA ALL'INCREMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE E DEL QUANTITATIVO DEI RIFIUTI DESTINATI A TRATTAMENTO R5. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 280 EURO.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_401_2025.docx
Hash:
A0850E80AEAD7D34EC385B4807FBA45231D5F4D2065C44F7E0431FAA5688DE5ACD7428D62A5907
5272F7AA2CB7091E437C796BFE0885BE56F28EF70032421928

Nome file allegato: Allegato 1_Tabella rifiuti.pdf
Hash:
850B0742B003761D9BFE41160C7B3D6A677B04C5EA30F3512A42F6F8B09CC9AB8008A8537A4A23E
0BB7E1658FCE96BC68ED0EC9EA637FA4CE29823237D0C9E20

Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 332/2025

Oggetto: IMPRESA RE S.N.C., INSEDIAMENTO SITO IN VIA COSTALOVAIA 4, BUSALLA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. 918/2022, RELATIVA ALL'INCREMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE E DEL QUANTITATIVO DEI RIFIUTI DESTINATI A TRATTAMENTO R5. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 280 EURO.

In data 12/02/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27/11/2024 con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2025-2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visti

il D. Lgs. n. 159/2011 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti

relativamente al comparto rifiuti

il D.M. 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;

la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii., “Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”;

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

il D.M. 28 giugno 2024, n. 127, recante “Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne” che reca al Capo II, la disciplina prevista

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1567/2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006";

la D.G.R. n. 1014/2012 recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 18/99";

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Premesso che con l'Atto Dirigenziale n. 918/2022 è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova a Impresa Re S.n.c. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per i comparti rifiuti, acustica, scarichi ed emissioni in atmosfera per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Busalla in Via Costalovaia 4;

Atteso che

con nota pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Busalla in delega alla CCIAA di Genova, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56939 del 23.09.2024, la Società ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. di cui sopra relativamente al solo comparto rifiuti;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 60018 del 08/10/2024 la Città Metropolitana di Genova, al fine del perfezionamento dell'istanza, ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla documentazione presentata e l'integrazione del pagamento dei diritti di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la classe 3, quantificabile in 129,11 euro, tenuto conto del pagamento già effettuato dalla Società per la classe 4 nel 2024;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 62938 del 21/10/2024 la Società ha trasmesso i chiarimenti richiesti e la ricevuta del pagamento dei diritti di iscrizione alla classe 3;

con nota protocollo n. 63842 del 25/10/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento, stabilendo un termine pari a 30 giorni dall'avvio stesso entro il quale gli altri enti coinvolti avrebbero potuto comunicare eventuali pareri o elementi ostativi alla modifica di cui all'oggetto, e richiedendo alla Società alcune integrazioni relative al sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto;

con la stessa nota è stato altresì comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo dei referenti tecnici;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di invio dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il tempo entro il quale fornire osservazioni da parte degli altri enti coinvolti nel procedimento, rispetto a quanto presentato dalla Società proponente (30 giorni);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- il domicilio digitale dell'amministrazione;

alla scadenza del termine di cui sopra, non risultano pervenuti pareri ostativi da parte degli enti coinvolti nel procedimento;

con nota prot. n. 70752 del 28/11/2024 sono state richieste integrazioni in merito alla produzione di End of Waste, all'emissione delle relative dichiarazioni di conformità e in merito all'avvenuto adempimento alle condizioni ambientali impartite da Regione Liguria nel provvedimento di non assoggettabilità a VIA con prescrizioni (D.D. n. 4930 del 11/8/2021), recepite nell'A.D. n. 918/2022, sospendendo i termini procedimentali;

in data 16/01/2025, non avendo ricevuto alcun riscontro nei tempi prefissati e volendo avere contezza dello stato dei luoghi, è stato effettuato un sopralluogo istruttorio presso l'impianto da parte di personale tecnico di Città Metropolitana, i cui esiti sono riportati nel verbale di sopralluogo inserito nel relativo fascicolo informatico;

Preso atto che

con nota trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Busalla e assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 3254 del 20/01/2025, la Società ha fornito riscontro a quanto richiesto con nota prot. n. 70752 del 28.11.2024;

con nota trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Busalla e assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 4831 del 27/01/2025, la Società ha altresì trasmesso la documentazione richiesta in sede di sopralluogo;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 4725 del 27/01/2025 la Asl 3 ha fornito parere igienico – sanitario favorevole;

Considerato che la richiesta di modifica sostanziale avanzata dalla Società consiste in:

- aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuto a trattamento R5 da 35,7 t/g a 69 t/g;
- aumento della potenzialità massima dell'impianto da 10.500 t/anno a 20.500 t/anno per i rifiuti di cui al paragrafo 7.1 del D.M 5 febbraio 1998;

Atteso che

i rifiuti gestiti rientrano all'interno dei massimali riportati all'Allegato 4, Suballegato 1, del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;

in base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la classe 3 (≥ 15.000 t/a, < 60.000 t/a) cui corrisponde una quota pari a € 387,34;

Atteso altresì che la società ha proposto di sottoporre il rifiuto con codice EER 170508 "pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07", riconducibile al paragrafo 7.11 di cui al D.M.05.02.98, alle stesse operazioni descritte per i rifiuti del paragrafo 7.1, al fine di produrre End of Waste;

Ritenuto che per gli scopi esposti dalla Società, non sia possibile generare End of Waste a partire da tale tipologia di rifiuto in quanto, come già comunicato con note prot. n. 17713 del 01/04/2022 e n. 60018 del 08/10/2024, e come indicato nell'A.D. n. 918/2022 (prescrizione comparto rifiuti n. 21), non sussistono i presupposti normativi ai sensi del D.M. 05.02.98 e s.m.i. per la produzione di End of Waste a partire dal rifiuto con codice EER 170508 in esito alle operazioni di trattamento (R5) tramite triturazione dello stesso, se non adeguando l'autorizzazione al D.M. 127/2024;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Preso atto che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62938 del 21/10/2024 la Società ha riscontrato comunicando che è sua intenzione procedere in breve tempo all'adeguamento al D.Lgs. 127/2024, ma richiedendo nel contempo lo stralcio della richiesta di produzione di EoW sui rifiuti di cui al paragrafo 7.11 del D.M. 05.02.98 nell'ambito del presente procedimento;

Ritenuto di accogliere la richiesta di stralcio di cui sopra;

Ritenuto che in sede dispositiva debba essere prescritto di conformare l'importo della garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova al quantitativo di rifiuti sottoposti a trattamento tramite triturazione e pari a 69 t/g e all'adeguamento ISTAT;

Ritenuto pertanto che la modifica sopra citata possa essere assentita, nel rispetto delle prescrizioni già impartite in ordine alla gestione dei rifiuti in questione con l'A.D. 918/2022 e delle prescrizioni integrative riportate nella sezione dispositiva del presente atto, in quanto restano invariate la capacità massima istantanea dell'impianto e la configurazione generale del sito;

Preso atto che la Città Metropolitana in data 30/09/2024 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, la quale risulta pervenuta in data 01/10/2024;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 19/09/2024, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi al comparto rifiuti pari a € 280,00 e l'integrazione del pagamento dei diritti di iscrizione per la classe 3 pari a € 129,11;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 8008 del 10/02/2025 e l'istruttoria tecnica riportata in allegato alla stessa;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Claudia Canepa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 come da prospetto contabile allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per approvare in capo a Impresa Re S.n.c., per l'impianto sito in Via Costalovaia 4, Busalla (GE), le modifiche proposte dalla Società con l'istanza di modifica sostanziale dell'A.D. 918/2022;

DISPONE

A. di autorizzare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, la modifica, relativamente al comparto rifiuti, dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a Impresa Re S.n.c. con A.D. n. 918/2022 per la gestione dell'impianto per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in Via Costalovaia 4 nel Comune di Busalla (GE), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

   a) la tabella indicante le tipologie e i quantitativi massimi di rifiuti gestibili in impianto allegata all'A.D. 918/2022, è sostituita con la tabella in allegato 1 al presente atto;

   b) la prescrizione n. 6, comparto rifiuti, di cui all'A.D. 918/2022 è sostituita con la seguente:

      6. è autorizzato un trattamento R5 giornaliero massimo pari a 69 t/giorno complessive sui codici EER 10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07,17.08.02, 17.09.04, 17.05.08;

   c) sono inserite le seguenti prescrizioni integrative relativamente al comparto rifiuti:

      i. i rifiuti dovranno essere disposti in modo tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo);

      ii. qualora al momento della procedura di verifica sul rifiuto in ingresso, al fine di accertarne l'effettiva corrispondenza a quanto dichiarato nel formulario di identificazione, questo risulti non conforme a quanto dichiarato nel formulario stesso, il rifiuto dovrà essere respinto e dovrà esserne sempre data comunicazione all'autorità competente;

      iii. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, compresi i rifiuti riconducibili a cartongesso e legno, dovranno essere corredati da analisi chimiche specifiche attestanti la non pericolosità del rifiuto, effettuate dalla società, oppure fornite dal produttore; le stesse dovranno essere rilasciate da un laboratorio chimico abilitato e contenere tutti i parametri necessari alla verifica della corretta ammissibilità all'impianto;

      iv. tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere pesati con un idoneo sistema di pesatura. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati nel registro di carico e scarico rifiuti;

      v. gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate dovranno essere conservati per almeno 3 anni.

      vi. il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21.04.2017 n. 93, ed eseguite da un laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà annotare gli interventi di taratura (con allegati certificati), di manutenzione e gli eventuali disservizi al sistema di pesatura su un apposito quaderno d'impianto da conservare per almeno 5 anni;

copia informatica per consultazione

vii. in caso di disservizio al sistema di pesata, dovrà essere previsto un sistema alternativo di accertamento dei pesi dei rifiuti in ingresso e in uscita, in assenza del quale i conferimenti degli stessi dovranno essere sospesi sino al ripristino del disservizio;

viii. nel caso in cui il gestore si avvalga di un sistema di pesata in disponibilità a soggetti terzi, dovrà verificare e chiedere copia dei certificati di taratura periodica triennale del sistema di pesatura, nonché rinnovare periodicamente il contratto per l'utilizzo del sistema di pesatura; tale contratto dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Genova;

d) la prescrizione n. 23) di cui all'A.D. 918/2022, è sostituita dalla seguente:

23. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà essere consegnato in originale l'adeguamento della garanzia finanziaria già prestata a favore della Città Metropolitana di Genova oppure la nuova garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova, che dovrà essere costituita per un importo pari ad una copertura di 130.836,61 € (corrispondenti al trattamento di 69 t/g per l'operazione di recupero R5), comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012), da prestare secondo una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
- polizza fideiussoria rilasciata da Imprese di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (l'elenco è consultabile sul sito dell'IVASS);
- fideiussioni bancarie rilasciate da istituto bancario;

a. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto 10), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza, durante i quali la polizza non avrà alcuna efficacia di copertura;

b. l'atto costitutivo della garanzia (o appendice al contratto esistente) di cui al precedente punto 11), stipulato e consegnato in originale al soggetto beneficiario, ovvero alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali, sarà soggetto a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme della stipula;

c. il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);

d. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;

e. la garanzia prestata deve prevedere l'espressa rinuncia da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito entro 30 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni;

f. l'importo delle garanzie prestate anche senza modifica dei quantitativi di rifiuti autorizzati dovrà essere aggiornato con adeguamento ISTAT in caso di rinnovo, di modifica sostanziale dell'autorizzazione e di modifica non sostanziale a condizione che, in quest'ultimo caso, siano decorsi almeno due anni dalla stipula iniziale;

g. per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate dovrà essere presentata alla Città Metropolitana apposita istanza di svincolo in regola con le norme del bollo e corredata di documentazione attestante l'ottemperanza alla prescrizione n. 28) di cui all'A.D. 918/2022, relativa agli adempimenti da mettere in atto successivamente alla cessazione/completamento dell'attività di gestione rifiuti o di chiusura dell'impianto;

h. l'entità della garanzia di cui al punto 10) potrà essere ridotta del 20% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 25% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

DISPONE

altresì,

B. di mantenere inalterata, dal momento che la modifica riguarda il solo comparto rifiuti, la durata dell'autorizzazione, che pertanto mantiene la scadenza di 15 anni a partire dal 29/04/2022;

C. di fare salve le prescrizioni dell'A.D. 918/2022 non espressamente modificate dal presente atto;

D. di introitare la somma di € 280,00 (spese istruttorie) e € 129,11 (integrazione diritti iscrizione alla classe 3 del registro delle imprese) secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

E. di prendere atto del parere favorevole, senza prescrizioni, rilasciato dall'ASL 3 Genovese con nota n. 4725 del 27/01/2025;

F. di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. 473 nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Busalla per la successiva trasmissione a:

- Impresa Re S.n.c.;
- Comune di Busalla;
- ASL 3 Genovese;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- Albo regionale dei gestori ambientali.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 61 giorni dal perfezionamento dell'istanza in data 21/10/2024, decurtata la sospensione di 53 giorni per richiesta integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Paragrafo di riferimento DM 05.02.98	Tipologia di rifiuti	EER	Descrizione attività	Modalità di stoccaggio	Quantità massime annue t (m^3)	Quantità massima di stoccaggio istantaneo t (m^3)	Quantità massima giornaliera a recupero R5 (t/g)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	10.13.11 17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.08.02 17.09.04	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12)** per la produzione di materia prima secondaria tramite triturazione **(R5)**	In cumulo	20500 t (15770 m^3)	1050 t (807 m^3)	69 t/g
7.11	pietrisco tolto d'opera	17.05.08	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12)** per sottoporre la frazione inerte alle operazioni di recupero **(R5)** senza produzione di EoW	In cumulo	1500 t (1100 m^3) di cui 210 t (155 m^3) in R5	150 t (110 m^3)	
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	01.04.08 01.04.10 01.04.13	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12)**	In cumulo	200 t (133 m^3)	200 t (133 m^3)	-
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	17.03.02	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee	In cumulo	1000 t (720 m^3)	100 t (72 m^3)	-

copia informatica per consultazione

			eventualmente presenti **(R12)**				
7.31 bis	terre e rocce di scavo	17.05.04	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12)**	In cumulo	1000 t (670 m3)	100 t (67 m^3)	-
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	15.01.03 17.02.01	Messa in riserva **(R13)** e separazione manuale delle frazioni estranee eventualmente presenti **(R12)**	In cumulo	20 t (60 m^3)	20 t (60 m^3)	-

copia informatica per consultazione

Proposta n. 401/2025

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: IMPRESA RE S.N.C., INSEDIAMENTO SITO IN VIA COSTALOVAIA 4, BUSALLA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. 918/2022, RELATIVA ALL'INCREMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE E DEL QUANTITATIVO DEI RIFIUTI DESTINATI A TRATTAMENTO R5. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 280 EURO.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	129,11					233	2024		
Note:													
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					231	2024		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	409,11								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 13/02/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale

copia informatica per consultazione